

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE NELLE IMPRESE

**4 MAGGIO
2015**

PROF. LUIGI PASTORELLI

Risk Manager - Docente di Teoria del Rischio

Universita' La Cattolica del Sacro Cuore, Roma
Direttore Scientifico Big Data Lab, Tor Vergata, Roma
Direttore Scientifico Scuola CTU/CTP – Valutatori del Rischio, Milano

D.LGS 231/2001

In data 8 giugno 2001 è stato emanato, in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, il Decreto legislativo n. 231, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali

D.LGS 231/2001

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica

- ha introdotto, per la prima volta in Italia, una peculiare forma di responsabilità degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.
- Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto

D.LGS 231/2001 – RESPONSABILITA'

Mira a coinvolgere, nella punizione di taluni illeciti penali, il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell'illecito. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi

D.LGS 231/2001 – AMBITO

Si fornisce di seguito un elenco aggiornato dei Reati la cui commissione da parte dei dipendenti delle Società, nel caso in cui essi rivestano una posizione apicale ovvero siano sottoposti all'altrui controllo e vigilanza, determina, al ricorrere dei presupposti previsti dal D.Lgs. 231/2001, l'insorgenza della responsabilità amministrativa della Società

D.LGS 231/2001 - REATI

reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

• *artt. 24 e 25 del D.Lgs 231/2001*

delitti informatici e trattamento illecito dei dati

• *art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001*

delitti di criminalità organizzata

• *art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001*

reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

• *art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001*

delitti contro l'industria e il commercio

• *art. 25 bis.1 del D.Lgs. 231/2001*

reati societari

• *art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001*

reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

• *art. 25 quater del D.Lgs. 231/2001*

reati relativi alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili e reati contro la personalità individuale

• *art. 25 quater 1 e art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001*

D.LGS 231/2001 - REATI

reati e illeciti amministrativi di abuso di mercato

• art. 25 *sexies* D.Lgs. 231/2001

reati transnazionali

• art. 10 Legge 16 marzo 2006, n. 146

reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

• **art. 25 *septies* D.Lgs. 231/2001**

. reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

• art. 25 *octies* del D.Lgs. 231/2001

delitti in materia di violazione del diritto d'autore

• art. 25 *novies* del D.Lgs. 231/2001

. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

• art. 25 *decies* del D.Lgs. 231/2001

reati ambientali

• art. 25 *undecies* D.Lgs. 231/2001

NORMATIVA

L'art. 9 della **Legge 3 agosto 2007 n. 123** ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l'art. **25-septies** **“Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche”** e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro”, successivamente **modificato dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81**

D.LGS 231/2001 – ART. 25 SEPTIES

Introdotta dalla legge 3 agosto 2007 n. 123 e modificata dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 prevede

ART. 25
septies

COMMA 1

l'applicazione di una sanzione pecuniaria in misura pari a mille quote, in relazione al delitto di cui all'art. 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2 del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Nel caso di condanna per tale delitto è prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno

D.LGS 231/2001 – ART. 25 SEPTIES

ART. 25 septies

COMMA 2 prevede che, salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'art. 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote.

Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo è prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno

D.LGS 231/2001 – ART. 25 SEPTIES

ART. 25 septies

COMMA 3 prevede da ultimo l'applicazione di una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote, in relazione al delitto di cui all'art. 590, terso comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo è prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi

Le categorie di reati sopra elencate potranno, inoltre, essere incrementate da ulteriori fattispecie meritevoli di tutela, attraverso specifiche previsioni normative

D.LGS 231/2001

Istituita la responsabilità amministrativa degli enti, l'articolo 6 del Decreto stabilisce che **l'ente non ne risponde nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo** a prevenire Reati della specie di quello verificatosi

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova che:



l'organo dirigente **ha adottato** ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, **un Modello idoneo** a prevenire reati della specie di quello verificatosi



il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento sia stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo



non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine ai Modelli



i soggetti abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa **qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato Modelli idonei** a prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere *a priori*.

I Modelli, devono rispondere alle seguenti esigenze:



• individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto



• prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire



• individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati



• predisporre un adeguato sistema di controllo interno in grado di prevenire o ridurre il rischio di commissione dei Reati attraverso la struttura organizzativa, le attività e le regole attuate dal *management* e dal personale interno volte a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità delle operazioni gestionali, di attendibilità delle informazioni aziendali, e di conformità alle leggi, ai regolamenti ed alle politiche interne



• prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli



• introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei Modelli

D.LGS 231/2001

L'articolo 6 del Decreto dispone, infine, che i **Modelli possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria**, comunicati al Ministero della Giustizia

D.LGS 231/2001

Resta inteso che la scelta di non adeguare i Modelli ad alcune specifiche indicazioni di cui alle Linee Guida, **non inficia la validità degli stessi**. I Modelli, infatti, dovendo essere predisposti con riferimento alla realtà concreta della società, ben possono discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale

METODICA

Per ogni fase del processo produttivo deve essere definito il dettaglio delle attività e le figure di riferimento.

Devono essere dettagliati i riferimenti a specifica documentazione di rilievo al fine di fornire ai soggetti responsabili gli strumenti per l'ottimale svolgimento delle proprie mansioni in coerenza con le procedure aziendali

METODICA

L'Azienda deve fornire chiare istruzioni in merito alle attività di reporting che le varie FUNZIONI AZIENDALI sono tenute ad implementare, delineando per ogni differente tipologia di reportistica, i soggetti responsabili e la frequenza di inoltro.

A richiesta può essere predisposta un'analisi ad hoc su temi specifici, ed in generale la FUNZIONE AZIENDALE è tenuta a fornire qualsiasi dato o informazione utile all'esecuzione di controlli e verifiche

METODICA

L'Azienda deve sviluppare un sistema di Risk Management con la finalità di identificare, valutare e gestire gli elementi di rischio che potrebbero ostacolare la realizzazione degli obiettivi prefissati e le cui conseguenze potrebbero minare la solvibilità dell'Azienda

RISK MANAGEMENT

Il sistema di gestione dei rischi è basato su processi di:

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

volto ad individuare i fattori rilevanti

MISURAZIONE DEL RISCHIO

volto a quantificare l'impatto economico in termini di perdita media attesa

GOVERNANCE DEL RISCHIO

volto a definire e monitorare attraverso azioni manageriali i rischi rilevati

CULTURA DEL RISK MANAGEMENT

volta ad accrescere la creazione del valore, minimizzando i possibili impatti negativi

RISK MANAGEMENT

La Direzione Aziendale deve adottare il manuale di Risk Management che permette di definire e regolare le modalità operative seguite per la gestione e il monitoraggio dei rischi a cui l' Azienda risulta esposta, prevedendo in particolare che la revisione dei rischi venga effettuata in modo continuo e con cadenza almeno trimestrale.

RISK MANAGEMENT

Si descrivono qui di seguito le fasi in cui si deve articolare il lavoro di aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili, sulle cui basi si deve predisporre il Modello.

1.

- AUDIT

2.

- MAPPATURA
RISCHI

3.

- RISK
SURVEY

RISK MANAGEMENT

1. AUDIT

- L'identificazione delle Attività Sensibili deve essere attuata attraverso il previo esame della documentazione aziendale (statuto, verbali del Consiglio di Amministrazione, principali procedure in essere, procure, ecc..) e una serie di interviste con i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale (Amministratore Delegato, Responsabile Amministrazione, ecc..) mirate all'individuazione delle Attività Sensibili e dei controlli esistenti sulle stesse. Altresì deve essere, portata a termine una ricognizione sulla passata attività della Società allo scopo di verificare se si fossero create situazioni a rischio e le relative cause

RISK MANAGEMENT

2. MAPPATURA RISCHI

- Il percorso di costruzione del Modello deve prevedere l'individuazione delle tipologie di reato plausibilmente realizzabili nella Società ("Reati Presupposto"), e l'individuazione delle Attività Sensibili (o Processi aziendali) nel cui ambito i Reati potrebbero essere in concreto realizzati

RISK MANAGEMENT

3. RISK SURVEY

- Sulla base della situazione reale (controlli e procedure esistenti in relazione alle Attività Sensibili), si devono individuare le azioni di miglioramento delle procedure interne e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un Modello "specifico" di organizzazione, gestione e monitoraggio ai sensi del D.Lgs. 231/2001

CASE-STUDY

CASE - STUDY

Macroattività – SAFETY

Attività Sensibile

Tutela salute e sicurezza sul lavoro

Reati associabili

Omicidio colposo
(art. 589 c.p.)

Lesioni personali
colpose
(art. 590 c.p.)

CASE - STUDY

Possibili modalità di commissione del reato



Inosservanza degli adempimenti connessi alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e al conseguente verificarsi di incidenti mortali o con lesioni gravi o gravissime nel posto di lavoro



La legge prevede la responsabilità amministrativa delle società nel caso in cui si verificano incidenti sul lavoro e siano accertate responsabilità penali relative alla mancata adozione delle misure di sicurezza e prevenzione previste dalle normative in vigore

CASE - STUDY

Possibili modalità di commissione dei reati



Inosservanza degli adempimenti connessi alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e al conseguente verificarsi di incidenti mortali o con lesioni gravi o gravissime nel posto di lavoro



La legge prevede la responsabilità amministrativa delle società nel caso in cui si verificano incidenti sul lavoro e siano accertate responsabilità penali relative alla mancata adozione delle misure di sicurezza e prevenzione previste dalle normative in vigore

Ente aziendale di riferimento



Health Safety & Environment

Aspetti Procedurali



Principi procedurali relativi ai Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime

CASE - STUDY

**La politica
aziendale in
tema di
sicurezza**



La politica per la sicurezza e salute sul lavoro adottata dalla Società deve porsi l'obiettivo di porre in essere tutte le azioni aziendali necessarie nell'ottica di salvaguardare la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori

CASE - STUDY

**tale politica
deve
comprendere**



l'impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie

l'impegno al miglioramento continuo ed alla prevenzione

l'impegno a considerare tali tematiche come parte integrante della gestione aziendale

l'impegno a garantire che i Destinatari, nei limiti delle rispettive attribuzioni, siano sensibilizzati a svolgere la propria attività nel rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza

l'impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei Lavoratori, anche attraverso il loro RLS

l'impegno ad un riesame periodico della politica per la salute e sicurezza adottato al fine di garantire la sua costante adeguatezza alla struttura organizzativa e produttiva della Società.

CASE - STUDY

I principi che devono trovare conferma nelle procedure aziendali adottate dalla Società devono disciplinare:

- Il processo organizzativo e produttivo
- La definizione di compiti e responsabilità
- Le attività ed i compiti del Datore di Lavoro
- Le attività del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)
- Le attività del Medico Competente
- Le attività del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
- Le attività ed Il ruolo dei Lavoratori
- Le modalità di effettuazione dell'Informazione e formazione
- La Comunicazione dei fattori di rischio ai terzi
- La raccolta e la gestione della documentazione aziendale
- L'attività di monitoraggio e di verifica

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE NELLE IMPRESE

**4
MAGGIO
2015**

© SCHULT'Z – 2015. Tutti i diritti riservati Riproduzione vietata. La violazione del copyright e/o la copia illecita del materiale riprodotto in queste pagine, la diffusione dello stesso in qualunque forma contravviene alle normative vigenti sui diritti e sul copyright.